

## SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1877

messi a una colonia penale agricola o industriale od al lavoro in opere pubbliche fuori delle case di pena giusta l'articolo 57, rispetto al vitto, al vestiario, alla disciplina, al lavoro ed alla mercede del medesimo, saranno determinate con regolamenti particolari, pubblicati con decreto reale, sulla proposta dei ministri della giustizia e dell'interno sentito il parere del Consiglio di Stato.

« § 2. Saranno altresì stabilite dai regolamenti le condizioni educative delle case di custodia per minorenni, e le condizioni sanitarie e disciplinari delle case di custodia da destinarsi ai detenuti infermi di malattie mentali.

« Titolo II. *Dei reati.* — Capo I. *Delle cause che escludono o diminuiscono l'imputabilità.* — Art. 51. L'ignoranza della legge non esclude nè scema la imputabilità.

« Art. 52. Non è imputabile colui che nel momento dell'azione era in istato di follia, o in qualsivoglia stato di mente che tolga la coscienza di commettere un reato, ovvero vi fu costretto da una forza alla quale non potè resistere.

« Art. 53, § 1. Quando alcuna delle cause di che nell'articolo precedente era in tale grado che senza escludere al tutto l'imputabilità la diminuiva grandemente, la pena sarà diminuita di uno a tre gradi.

« § 2. Il giudice può ordinare che la pena applicata sia scontata in una casa di custodia. »

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Mi credo in dovere di ringraziare la Camera della celerità con cui procede in questa discussione e nell'approvare senza emendamenti questo Codice. Questa prova di alto senno e di fiducia è l'effetto della sua intima persuasione, che un progetto già ampiamente discusso in Senato, poscia passato sotto i tanti occhi delle magistrature, delle Università e delle curie di tutta Italia, riesaminato ed emendato con nuova e profonda discussione in mio concorso da una Commissione composta dei più eminenti criminalisti italiani, ed in fine concordato con due successive e numerose Commissioni parlamentari da voi delegate, offra le desiderabili garanzie di merito e di bontà, e costituisca un lavoro sistematico la cui armonia potrebbe venire turbata dall'adozione improvvisa di parziali modificazioni.

Fatta questa dichiarazione, vorrei pregarvi di permettere che anche gli articoli 62 e 63 fossero rinviati alla Commissione, imperocchè avrei sui medesimi a fare importanti osservazioni, delle quali per avventura una mia conferenza colla Commissione stessa potrebbe far cessare il bisogno dei cennati articoli: l'uno contempla i reati commessi in istato di *ubbrachezza*, l'altro i reati commessi in

istato di *legittima difesa*, e perciò si riferiscono ad argomenti di grande importanza.

Se la Commissione avrà la cortesia di accettare il rinvio di questi articoli, potrebbe evitare alla Camera un'ampia e faticosa discussione, laddove riesca di metterci tra di noi d'accordo.

**NELLI.** (*Presidente della Commissione*) La Commissione, sotto riserva delle proprie convinzioni, accetta il rinvio richiesto dal ministro.

**PRESIDENTE.** Questi due articoli saranno rinviati alla Commissione, avvertendo che qualora essa si metta d'accordo coll'onorevole ministro la numerazione va cambiata.

**NELLI.** (*Presidente della Commissione*) Certamente.

**PRESIDENTE.** « Art. 54. Il fanciullo minore di anni nove compiuti non è imputabile. »

(È approvato, come lo sono del pari i seguenti.)

« Art. 55, § 1. Colui che ha compiuto gli anni nove e non ancora i quattordici, è imputabile, purchè risulti che ha agito con discernimento; ma la pena è diminuita da tre a quattro gradi, e se è restrittiva della libertà personale, si sconta in una casa di custodia.

« § 2. Quando non risulti che l'imputato abbia agito con discernimento, il giudice può ordinare che sia collocato in un istituto di educazione o di correzione per un tempo non eccedente la maggiore età, ovvero sia consegnato ai parenti od a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla educazione del minore, affinchè vegliino sulla condotta di lui, sotto pena, in caso di inosservanza, di una multa estendibile a cinquecento lire.

« Art. 56, § 1. Chi ha compiuto gli anni quattordici e non ancora i diciotto, è punito con la pena del reato commesso diminuita da due a tre gradi.

« § 2. L'interdizione dai diritti politici e civili enumerati negli articoli 20 e 41, paragrafo 2, non si applica ai condannati minori di anni diciotto.

« Art. 57. Chi ha compiuto i diciotto anni e non ancora i ventuno è punito con la pena del reato commesso, diminuita di un grado.

« Art. 58, § 1. Il sordo-muto che non ha compiuto quattordici anni, non è imputabile.

« § 2. Il sordo-muto che ha compiuto gli anni quattordici, è imputabile, purchè risulti che ha agito con discernimento; ad esso si applicano le disposizioni del § 2 dell'articolo 64, se è minore degli anni diciotto, dell'articolo 65, se è minore degli anni ventuno, e dell'articolo 66, se ha compiuto gli anni ventuno.

« § 3. Qualora non risulti che il sordo-muto abbia agito con discernimento gli si applica la disposizione del paragrafo 3 dell'articolo 55. In tal caso la durata